



Statuto

Associazione Cantonale Ticinese delle Sezioni Veterani Pompieri

GENERALITA'

Art. 1

L'associazione cantonale ticinese delle sezioni veterani pompieri, fondata il 15 settembre 1974, denominata in seguito associazione, è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero.

Art. 2

La sede dell'Associazione Cantonale Ticinese delle Sezioni Veterani Pompieri ACTSVP, si trova presso gli uffici della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri FCTCP

Art. 3

L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 4

L'associazione ha lo scopo di:

- a) creare un legame fra le sezioni ticinesi dei veterani pompieri rispettandone la loro autonomia;
- b) infondere e mantenere lo spirito di collegialità, la camerateria, la concordia e la solidarietà fra i veterani pompieri e fra le sezioni consorelle nel Cantone, nella Confederazione ed all'estero;
- c) promuovere lo sviluppo delle sezioni esistenti e la costituzione di nuove sezioni;
- d) stabilire contatti con le Autorità, con enti, con società e con corpi pompieri.

COMPOSIZIONE

Art. 5

L'associazione è formata dalle sezioni veterani pompieri, in seguito sezioni, regolarmente costituite nel Canton Ticino, attualmente dalle sezioni di Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio.

DIRITTI E DOVERI

Art. 6

Le sezioni riconoscono gli statuti dell'associazione e ne sono vincolate.

Art. 7

Verso l'associazione le sezioni hanno diritto di rappresentanza e di voto in seno al comitato cantonale, in seguito Comitato Cantonale, ed all'assemblea dei delegati, in seguito Assemblea Dei Delegati.

ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei delegati (Assemblea Dei Delegati)
- b) il comitato cantonale (CC)
- c) la commissione di revisione dei conti (CR)

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 9

L'assemblea dei delegati è composta dai delegati delle sezioni, con diritto di voto, in ragione di 3 delegati per sezione, oltre ai membri del comitato cantonale.

Art. 10

Sono di competenza dell'Assemblea Dei Delegati:

- a) L'esame, l'approvazione e la modifica degli statuti
- b) L'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei delegati
- c) L'approvazione dei rapporti di gestione e finanziario
- d) La determinazione delle quote annuali dovute dalle sezioni
- e) La nomina, su proposta del Comitato Cantonale, dei soci onorari
- f) L'ammissione e l'esclusione di sezioni
- g) La designazione della sezione responsabile dell'organizzazione dell'assemblea dei delegati
- h) La designazione della sezione responsabile dell'organizzazione del raduno cantonale
- i) La designazione della sezione responsabile dell'organizzazione della commemorazione di St. Barbara
- l) Nomina del presidente, dei membri del Comitato Cantonale, del segretario e cassiere e i membri della Commissione Di Revisione Dei Conti
- m) La ratifica di nomine complementari di membri del Comitato Cantonale e della Commissione Di Revisione Dei Conti
- n) Le decisioni relative agli articoli 13,37 e 38 dello statuto

Art. 11

L'Assemblea Dei Delegati avviene di norma prima dell'assemblea della Federazione Cantonale Ticinese Corpi Pompieri.

Le Assemblee Dei Delegati straordinarie sono convocate:

- a) quando il Comitato Cantonale lo ritiene necessario;
- b) su domanda di almeno una sezione, entro un mese dalla richiesta.

Art. 12

La data e il luogo e l'ordine del giorno sono diramati dal Comitato Cantonale almeno tre settimane prima dell'Assemblea Dei Delegati alle sezioni ed ai soci onorari, ad un rappresentante della Musica Cantonale Pompieri Ticino, un rappresentante della FCTCP e un rappresentante del Dipartimento delle Finanze ed Economia ufficio della difesa contro gli incendi

Art. 13

Le proposte delle sezioni vanno sottoposte per iscritto al Comitato Cantonale entro la fine di gennaio.

Art. 14

Le nomine e le proposte sono decise a maggioranza e per alzata di mano. Lo scrutinio avviene in forma segreta se richiesto da almeno un quinto dei delegati presenti.

Proposte giunte tardivamente ed altre proposte urgenti sono trattate solo se la maggioranza dei delegati all'Assemblea Dei Delegati lo decide.

COMITATO CANTONALE

Art. 15

La direzione dell'associazione è affidata al Comitato Cantonale composto dal Presidente di ogni sezione affiliata e dal segretario cassiere. La durata del mandato è di tre anni, ed i membri sono rieleggibili.

Art. 16

Il presidente del Comitato Cantonale é rieleggibile.

Art. 17

In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Comitato Cantonale e della Commissione Di Revisione Dei Conti nel periodo amministrativo, la sezione alla quale i dimissionari o defunti appartenevano, provvederanno alla loro sostituzione proponendo all' Assemblea Dei Delegati la ratifica della nomina.

art 17 a

In caso di decesso di un membro non sono previsti annunci sui giornali.

Art. 18

Il Comitato Cantonale rappresenta l'associazione verso terzi.

Art. 19

Il Comitato Cantonale:

- a) Dirige l'amministrazione e da seguito alle decisioni dell'assemblea dei delegati
- b) Nomina nel suo seno un vicepresidente e alfiere
- c) Vigila affinché lo statuto e le risoluzioni dell'assemblea dei delegati siano strettamente osservati
- d) Esamina ed approva le disposizioni di portata generale e le questioni da sottoporre all'assemblea dei delegati
- e) Convoca e dirige l'Assemblea Dei Delegati, ne pubblica l'ordine del giorno e distribuisce il relativo materiale almeno 3 settimane prima
- f) Elabora i progetti di statuto
- g) Amministra il patrimonio sociale, allestisce i conti consuntivi, i preventivi annuali e Presenta un rapporto di gestione all'assemblea dei delegati
- h) Designa, in caso di necessità, i soci veterani che rappresentano ufficialmente l'associazione.

Art. 20

Il Comitato Cantonale si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta scritta di un membro del Comitato Cantonale. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti almeno quattro membri.

Art. 21

Il presidente o il vicepresidente hanno diritto di firma collettiva a due con il segretario-cassiere.

COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 22

Per il controllo del patrimonio sociale e dei conti dell'associazione, l'assemblea dei delegati nomina 2 revisori ed un supplente appartenenti ad una stessa sezione.

Art. 23

La durata del mandato è di un anno, gli stessi vengono sostituiti da rappresentanti di una sezione diversa dalla precedente.

Art. 24

La revisione dei conti avviene di regola un mese prima dell'assemblea dei delegati.

ONORIFICENZE

Art. 25

Su segnalazione delle sezioni, da inoltrare per iscritto almeno 60 giorni prima dell'Assemblea Dei Delegati, o di sua iniziativa il Comitato Cantonale può proporre all'Assemblea Dei Delegati il conferimento del titolo di socio onorario alle persone che per l'associazione hanno svolto attività particolarmente meritevole.

L'Assemblea Dei Delegati decide con il voto affermativo della maggioranza dei presenti.

Art. 26

L'esercizio coincide con l'anno civile.

Art. 27

Per gli impegni dell'associazione risponde solo il patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità dei membri.

FINANZE

Art. 28

Le entrate della cassa sono:

- a) Le tasse annuali delle sezioni fissate dall'assemblea dei delegati
- b) Il sussidio del Dipartimento delle Finanze ed Economia Ufficio della difesa contro gl'incendi
- c) Da lasciti o donazioni
- d) Entrate impreviste o straordinarie

Art. 29

L'incasso delle quote avviene entro il primo semestre dell'esercizio. Le sezioni morose al 30 settembre dell'anno d'esercizio saranno annunciate all'Assemblea Dei Delegati per le decisioni di sua competenza.

Art. 30

La cassa dell'associazione provvede:

- a) Al pagamento delle spese di amministrazione;
- b) Al pagamento di eventuali indennità e spese a membri del Comitato Cantonale e soci veterani designati per incarichi ufficiali;
- c) Al pagamento di eventuali indennità e spese ai membri della Commissione Di Revisione Dei Conti
- d) Alle spese di acquisto di onorificenze;
- e) Al pagamento delle spese straordinarie del Comitato Cantonale.
- f) Al pagamento di un'indennità fissa al segretario cassiere di CHF 200.- annui
- g) Al contributo di CHF 500.- per la commissione organizzativa della commemorazione di St. Barbara
- h) Al contributo di CHF 1000.- per la sezione organizzatrice del raduno cantonale.

Art. 31

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dall'avere sul CCP e sul CC bancario;
- b) dai contributi di terzi;
- c) dai doni in natura;
- d) da eventuali sussidi.

Art. 32

I documenti dell'associazione Cantonale Ticinese sezioni Veterani Pompieri, sono conservati nell'archivio presso il Segretariato della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.

VESSILLO CANTONALE

Art. 33

Il vessillo cantonale è depositato presso la sede della Federazione Cantonale Ticinese Corpi Pompieri

Art 33 a

Il Comitato Cantonale nomina il vice presidente.

L'alfiere e un suo sostituto, e gli stessi rimangono in carica per 6 anni

Art. 34

Il vessillo cantonale è presente alle manifestazioni ufficiali dell'associazione Cantonale Ticinese delle Sezioni Veterani Pompieri e della FCTCP, in oltre alle onoranze funebri di un membro del Comitato Cantonale o di un socio onorario. Per manifestazioni nazionali e internazionali la presenza del vessillo dell'associazione Cantonale Ticinese delle Sezioni Veterani Pompieri é decisa di volta in volta dal Comitato Cantonale.

Su richiesta, è a disposizione delle singole sezioni per cerimonie particolari

REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 35

La revisione o la modifica dello statuto può essere chiesta dalle sezioni o dal Comitato Cantonale e la trattanda deve essere iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea Dei Delegati.

Art. 36

La modifica degli statuti è approvata dall'Assemblea Dei Delegati con la maggioranza dei delegati presenti.

SCIoglimento

Art. 37

L'Assemblea Dei Delegati, su proposta del Comitato Cantonale o di almeno 3 sezioni, decide lo scioglimento dell'associazione e unicamente nel caso in cui la proposta sia all'ordine del giorno e sia accettata dalla maggioranza dei 4/5 dei delegati presenti all'Assemblea Dei Delegati.

Art. 38

In caso di scioglimento, l'Assemblea Dei Delegati stabilisce le clausole stipulanti le condizioni di consegna dell'archivio, del vessillo e del patrimonio sociale.

Gli stessi verranno depositati presso la federazione Cantonale Ticinese corpi Pompieri.

L'archivio, vessillo e patrimonio dovranno essere messi a disposizione di quell'ente cantonale che dovesse eventualmente nascere con gli stessi scopi del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Il presente statuto abroga e sostituisce quello precedente .

Approvato assemblea delegati 21 marzo

Il Presidente
Tamagni Alberto

Il segretario
Tulipani Massimo



Allegati **Direttive amministrative allegato 1**

Direttive Amministrative
(da allegare allo Statuto)

Allegato 1

REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE LE INDENNITÀ DEL COMITATO CANTONALE

Considerato il contributo annuale che il Dipartimento delle Finanze, tramite il Fondo Incendi, devolve annualmente alla nostra Associazione per la propria gestione, oltre che alla tassa annuale pagata dalle sezioni, le indennità devolute al Comitato Cantonale sono stabilite dal presente regolamento interno.

A Riunioni Comitato Cantonale

Fr. 70.-- per ogni seduta, ordinaria o straordinaria

B Spese di rappresentanza

Spese effettive sopportate
Fr. 0.70 al km, quale indennità di trasferta

C Spese di partecipazione con gonfalone

Spese effettive sopportate
Fr. 0.70 al km, quale indennità di trasferta

D Altre spese autorizzate

Spese effettive sopportate
Fr. 0.70 al km, quale indennità di trasferta

E Pagamenti

Tutte le note ed eventuali rapporti devono essere inviati al Cassiere, previa approvazione del Presidente gli stessi verranno saldati.

- Il versamento delle spese viene eseguito dopo la verifica da parte del presidente che ne avalla l'esattezza.
- Il versamento delle indennità, è versato al termine del periodo contabile e non oltre l'assemblea ordinaria.
- L'indennità viene versata per il numero delle riunioni effettuate, e la stessa é riconosciuta se in assenza del presidente di sezione é presente un sostituto.